

Ai gentili clienti
Loro sedi

Rivalutazione TFR: appuntamento al 17.12.2012 per il versamento dell'acconto

Premessa

Entro il prossimo 17.12.2012 i datori di lavoro dovranno provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR** maturato dai lavoratori dipendenti a titolo di acconto. Pertanto, l'imposta verrà calcolata sul 90% della rivalutazione, mentre entro il 18.02.2013 dovrà essere versato il saldo d'imposta.

Le aziende costituite nell'anno 2011 non sono tenute al pagamento dell'acconto, ma possono versare direttamente il saldo entro il 18.02.2013. Se preferiscono, in ogni caso, possono comunque calcolare l'acconto secondo il metodo previsionale facendo riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno 2012.

Trattamento fine rapporto di lavoro

Secondo quanto stabilito dall'articolo 17 TUIR **l'imposta sul reddito delle persone fisiche, in riferimento al lavoro dipendente, si applica separatamente alle somme e ai valori che hanno una maturazione pluriennale.** Sul punto evidenziamo che **tra le somme previste dalla lettera 1) dell'articolo 17 rientra il trattamento di fine rapporto di lavoro e tutte le somme aventi le medesime caratteristiche,** quali le indennità equipollenti commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

OSSERVA

Rientrano, inoltre, nella tassazione separata:

- altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro,** compresa l'indennità sostitutiva del preavviso;
- somme percepite a titolo risarcitorio a seguito di provvedimenti dell'autorità**

giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il regime di tassazione separata comporta che queste somme non concorrano alla formazione del reddito complessivo dell'anno d'imposta in cui sono percepite e su cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Il successivo art. 19 del Tuir e l'articolo 24 comma 31 DL n. 201/2011 (in riferimento agli amministratori di società di capitali) stabiliscono le modalità di tassazione di tali somme:

MODALITA' TASSAZIONE TFR	
Somme maturate fino al 31.12.2000	Tassazione separata con applicazione di una aliquota media su un reddito imponibile ridotto per una quota pari a € 309,87 annui.
Somme maturate dal 1.1.2001	Tassazione separata con applicazione di una aliquota media su un reddito imponibile con esclusione delle somme maturate a titolo di rivalutazione. L'ammontare dell'imposta calcolata dal sostituto d'imposta è soggetta ad una riliquidazione da parte degli uffici finanziari in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Rivalutazioni maturate dal 1.1.2001	Tassazione separata con imposta sostitutiva pari all'11%
Quote eccedenti l'importo di € 1.000.000,00 erogate a far data dal 1.1.2011 (amm. di società di capitali)	Tassazione ordinaria da applicarsi solo sulla parte eccedente l'importo di € 1.000.000,00

Acconto e saldo

Come accennato in premessa, **salvo in casi eccezionali** (attività aperta nel 2011 o nel 2012) **il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della ritenuta sulle rivalutazioni del TFR secondo le seguenti modalità:**

- entro il **16 dicembre** di ogni anno (17.12.2012 per quest'anno) deve essere **versato l'acconto della ritenuta;**
- entro il **16 febbraio** successivo (18.02.2013 per quest'anno) deve essere **versato il saldo** dell'imposta sostitutiva.

L'acconto dell'imposta sostitutiva sul Tfr può essere calcolato utilizzando:

- **il metodo storico;**
- **il metodo presuntivo.**

MODALITÀ DI CALCOLO DELL'ACCONTO	
Criterio storico	Calcolo dell'acconto sul 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente, tenendo conto, quindi, anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso del suddetto anno.
Criterio presuntivo	Calcolo dell'acconto nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

OSSERVA

In riferimento alle **attività avviate nel 2011 e nel 2012** ricordiamo quanto segue:

CASI PARTICOLARI	
Attività avviate nel 2011	Possono scegliere se versare la ritenuta secondo le modalità ordinarie o provvedere al pagamento per intero in sede di versamento del saldo.
Attività avviate nel 2012	Non devono versare l'imposta sulle rivalutazioni.

Per determinare **l'importo del saldo**, ricordiamo, si dovrà **calcolare l'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni dell'anno di riferimento (2012) e scomputare l'acconto versato in precedenza.**

Modalità di versamento

Riguardo al **versamento dell'imposta** sostitutiva **devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:**

- **codice 1712**, denominato *"acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta"* - (mese di riferimento "0012", anno di riferimento "2012");

→ **codice 1713**, denominato *"saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta"* - (mese di riferimento "0012", anno di riferimento "2012").

OSSERVA

Con il codice 1714, invece, **viene indicato il versamento imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione.**

In sede di **versamento dell'imposta sostitutiva**, sia in acconto che a saldo, **può essere utilizzato in compensazione il credito d'imposta generato dal versamento dell'anticipo di ritenute sul TFR** (legge 662/96), **fino a concorrenza dell'intera imposta sostitutiva dovuta.**

OSSERVA

La compensazione con l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovrà essere effettuata con il **modello F24, attraverso l'esposizione dell'importo da compensare nella specifica colonna dei crediti, con il codice 1250** (come anno di riferimento va indicato l'anno di utilizzo del credito, pertanto l'anno "2012" per la compensazione con l'acconto e "2013" per quella con il saldo). Al riguardo si ricorda che **l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite massimo di crediti compensabili mediante modello F24 pari a euro 516.456,90 per anno solare.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO